

000027

Allegato "A" al n. 70195/19422 di rep.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata

"HT S.R.L.".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

Nei modi di legge possono essere istituite o soppresse sedi secondarie o uffici, anche di rappresentanza.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - Domicilio dei Soci

Per i rapporti con la Società e gli altri soci, ciascun socio elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dal socio interessato alla Società e, a cura della stessa, e annotata nel libro dei soci.

Articolo 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto la vendita di prodotti e prestazioni di servizi di tipo informatico in generale e, in particolare:

- (a) la consulenza e gestione della sicurezza informatica attraverso attività inerenti *l'ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus;
- (b) la consulenza e gestione dei sistemi attraverso attività di *performance and tuning*, attività di *re-engineering* ed integrazione dei sistemi, la gestione remota di sistemi e di reti VPN, attività ad alta disponibilità e di *business continuity*, analisi di procedure informatiche, lo sviluppo di software e di soluzioni internet;
- (c) la ricerca, la progettazione per conto e la realizzazione di algoritmi e programmi per l'acquisizione, la memorizzazione, il trattamento, la trasmissione e la presentazione di ogni tipo di dato anche per mezzo di sistemi numerici ed informatici, *hardware e software*, la commercializzazione degli stessi;
- (e) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di seminari e di attività di ricerca, anche mediante collaborazioni nei settori predetti.

La Società può altresì compiere, in via non prevalente, quelle operazioni mo-

biliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società italiane o straniere aventi oggetto analogo, escluso in ogni caso lo svolgimento di attività finanziarie e di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico:

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 223.572,00 (duecentoventitremila cinquecento-settantadue virgola zero zero).

L'assemblea del 15 giugno 2007 ha deliberato l'aumento del capitale sociale (l' "**Aumento di Capitale**") da Euro 100.000 a Euro 181.832,00 (centottantunomila ottocentotrentadue/00) con sovrapprezzo di complessivi Euro 1.418.148,56 (unmilione quattrocentodiciottomila centoquarantotto/56), sottoscritto e versato in pari data da Finlombarda Gestioni SGR S.p.A ("**Finlombarda**"), per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso Next -Fondo Comune di Investimento Mobiliare di tipo Chiuso (il "**Fondo Next**"), quanto a nominali Euro 20.458,00) e, per conto del fondo costituito dalle anticipazioni finanziarie concesse ex lege 388/2000 e gestite da MCC S.p.A per la capitalizzazione delle nuove imprese e PMI a fronte di programmi pluriennali di sviluppo (il "**Fondo Finlombarda 388**"), quanto a nominali Euro 20.458,00) e da Innogest SGR S.p.A ("**Innogest**"), per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso Innogest Capital (il "**Fondo Innogest**"), quanto a nominali Euro 20.458,00) e, per conto del fondo costituito dalle anticipazioni finanziarie concesse ex lege 388/2000 e gestite da MCC S.p.A per la capitalizzazione delle nuove imprese e PMI a fronte di programmi pluriennali di sviluppo (il "**Fondo Innogest 388**"), quanto a nominali Euro 20.458,00).

Articolo 7 - Conferimenti

Possono essere conferiti beni in natura e crediti

Articolo 8 - Partecipazioni e diritti dei soci

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 9 - Versamenti e Finanziamento soci

È espressamente prevista la facoltà della Società di:

- (a) acquisire da propri soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con gli stessi soggetti finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 codice civile, anche senza corresponsione di interessi; ovvero
- (b) effettuare prestiti e finanziamenti a società controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo,

ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.


La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 10 - Trasferimento di partecipazioni

10.1 L'alienazione per atto tra vivi, in qualsiasi forma, a soggetti - soci o terzi - di quote di partecipazione al capitale della Società e di diritti di opzione per la sottoscrizione delle stesse (insieme, convenzionalmente, le "**Quote**"), è soggetta alla procedura che segue, salvo che sia data dispensa scritta dall'osservanza di tale procedura da parte di tutti i soci, collettivamente o separatamente, in via preventiva con riferimento a certe ipotesi di alienazione ovvero di volta in volta con riferimento alla specifica alienazione

- (a) Chi intenda così alienare, in tutto o in parte, le proprie Quote (**"Offerente"**) deve comunicare per iscritto tale sua intenzione a tutti gli altri soci (i "**Soci Oblati**"), e in copia alla Società, fornendo copia della lettera di offerta definitiva del terzo interessato all'acquisto di tali Quote (il "**Cessionario**"), lettera che dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - (i) il nome o la denominazione sociale del Cessionario;
 - (ii) le Quote per le quali viene fatta l'offerta;
 - (iii) il prezzo e i termini di pagamento offerti dal Cessionario, e deve offrire in prelazione le Quote in questione ai Soci Oblati, alle stesse condizioni (**"Offerta"**).
- (b) I Soci Oblati hanno la facoltà di comunicare per iscritto all'Offerente, e in copia alla Società, con raccomandata a.r., da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'Offerta, se essi intendano accettarla o meno ed esercitare il diritto di prelazione qui previsto (il "**Diritto di Prelazione**").
- (c) Qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere pecuniario o interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio del Diritto di Prelazione, sarà determinato, entro i successivi trenta giorni, da primaria società di revisione da nominarsi a cura dell'organo amministrativo e i relativi costi saranno equamente suddivisi fra l'Offerente e il Socio Oblato accettante. Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.
- (d) Nel caso di accettazione dell'Offerta, il Diritto di Prelazione si intende esercitato su tutte le Quote offerte, fermo restando che, se l'Offerta sia stata accettata da più Soci Oblati, tali Quote sono tra essi ripartite in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società.

- (e) Nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il relativo trasferimento è effettuato nei 45 giorni successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'Offerta allo stesso prezzo e agli stessi termini di pagamento specificati nell'Offerta.
- (f) In caso di mancata o ritardata risposta da parte dei Soci Oblati, l'Offerta si intende non accettata, e entro i successivi 180 giorni l'Offerente ha la facoltà di alienare al Cessionario le Quote oggetto dell'Offerta, beninteso allo stesso prezzo o valore e alle stesse condizioni previste nell'Offerta stessa. Decorso tale termine senza che l'alienazione al Cessionario sia stata perfezionata, l'Offerente non potrà procedere alla vendita delle Quote senza aver prima ripetuto la procedura prevista dal presente articolo, al fine dell'eventuale esercizio, da parte degli altri soci, del Diritto di Prelazione.
- (g) Ogni comunicazione scritta qui prevista deve essere fatta a mezzo di raccomandata a.r. anticipata per telefax, al domicilio eletto dagli azionisti di cui al precedente Articolo 4, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, all'organo amministrativo all'indirizzo della sede sociale.
- 10.2 Ai fini di questo statuto il termine "alienazione" è da intendersi come comprensivo di qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e di qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso (inclusi, in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società) o a titolo gratuito (compresa la donazione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento della proprietà delle Quote o altro diritto/i sulle quote (ai fini del presente Articolo 11 per "Quota/e", si intenderà la relativa partecipazione sociale ed ogni e tutti i diritti amministrativi, economici e sociali afferenti la partecipazione sociale inclusi i diritti d'opzione relativi).
- 10.3 Le previsioni di cui al paragrafo 10.1 non trovano applicazione nel caso di trasferimento per atto tra vivi qualora il cessionario sia società controllata dal socio ai sensi dell'articolo 2359 c.c., comma 1 n. 1. Con riferimento ai Soci Finanziari, sono inoltre esclusi dalle previsioni di cui al paragrafo 10.1 i trasferimenti di tutte o parti delle rispettive partecipazioni qualora il cessionario sia altro fondo gestito da Finlombarda e/o Innogest.
- 10.4 Nell'ipotesi di alienazione per atto tra vivi di Quote eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto ad eccezione dei trasferimenti di cui al paragrafo 10.3, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.
- 10.5 Nel caso le Quote dovessero essere trasferite *mortis causa*, per successione legittima o testamentaria, le Quote stesse dovranno essere offerte dagli eredi (i "Successori") in opzione (l'"Opzione") agli altri soci, i



000031

quali, entro trenta giorni dall'apertura della successione (il **"Termine per l'Esercizio dell'Opzione"**), avranno diritto di acquistarle in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società, dandone comunicazione ai Successori e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione della Società.

L'offerta in Opzione si intenderà implicita nell'apertura della successione.

In caso di esercizio dell'Opzione, l'Opzione si intenderà esercitata su tutte le Quote oggetto della stessa, fermo restando che, se l'Opzione sia stata esercitata da più soci, tali Quote saranno tra essi ripartiti in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Società, entro cinque giorni dalla scadenza del Termine per l'Esercizio dell'Opzione, avrà cura di comunicare ai soci esercitanti l'Opzione il quantitativo di Quote che essi effettivamente acquisteranno.

L'Opzione si intenderà esercitata, salvo diverso accordo tra tutti i soci esercitanti l'Opzione e i Successori, entro 15 giorni dal Termine per l'Esercizio dell'Opzione, a un prezzo determinato con i medesimi criteri di valutazione e con le stesse procedure previste per la liquidazione del socio recedente previsti ai sensi di legge.

Articolo 11 - Costituzione di pegno -Espropriazione forzata

11.1 Salvo diverso accordo dei soci, non potranno essere concessi a favore di terzi diritti di pegno e/o usufrutto né essere costituite garanzie sulle quote della Società.

11.2 Senza pregiudizio per quanto sopra previsto, in caso di costituzione di pegno su partecipazione nella Società, il diritto di voto deve essere unicamente riservato al proprietario della partecipazione, il quale deve tenerne conto nel costituire il pegno, salvo che da parte di tutti gli altri soci - anche separatamente e/o anche preventivamente - sia data dispensa scritta dall'osservanza di quanto previsto in questo paragrafo 11.2.

Fatto salvo quanto precede, il diritto di voto potrà essere attribuito a istituti creditizi, previdenziali o assicurativi nel caso in cui le quote siano date in pegno a garanzia di finanziamenti erogati dagli stessi alla Società.

11.3 Nel caso di vendita o assegnazione di partecipazione nella Società per effetto di pegno, la partecipazione in questione deve essere offerta in prelazione agli altri soci da parte del creditore pignoratizio, applicandosi, con i cambiamenti del caso, le disposizioni del precedente Articolo 10.

Nel caso di espropriazione forzata nei confronti della partecipazione

nella Società di un socio, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che uno o più di tali altri soci abbia esercitato il suddetto diritto entro 10 giorni dell'aggiudicazione o assegnazione, e fermo restando che, qualora più soci esercitino tale diritto, l'acquisto è tra essi ripartito in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società.

Articolo 12 - Casi di recesso

12.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

- (a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società;
- (b) fusione o scissione della Società;
- (c) revoca dello stato di liquidazione;
- (d) trasferimento della sede all'estero;
- (e) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- (f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, codice civile.

Inoltre nel caso in cui la Società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater, codice civile.

12.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore, facendola pervenire, a mezzo di telefax confermato da lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per posta o a mano), a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui:

- (a) è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; o
 - (b) il socio recedente ha ricevuto comunicazione dagli amministratori che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; o
 - (c) il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso; o
 - (d) è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso;
- a seconda di quale termine/data intervenga per prima.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della Società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata effettuata la comunicazione di recesso da parte del socio cedente.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione del socio receduto

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto e i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, codice civile.

Articolo 14 - Materie di competenza dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- (a) aumenti di capitale di qualsivoglia natura;
- (b) emissione di strumenti di debito;
- (c) trasformazione, scioglimento anticipato, messa in liquidazione della Società e/o nomina dei liquidatori;
- (d) fusione ovvero scissione della Società;
- (e) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata della Società per le obbligazioni della società partecipata; e
- (f) qualsiasi modifica dello statuto, eccetto eventuali modifiche richieste per legge;
- (g) modifica del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del monte complessivo degli emolumenti del consiglio di amministrazione;
- (h) trasferimento della sede legale della Società; e
- (i) distribuzione di dividendi.

Articolo 15 - Decisioni in forma assembleare

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (i) del precedente Articolo 14 dovranno essere assunte mediante deliberazione assembleare, così come le eventuali decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942, ove ne ricorresse il caso.

Comunque le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante deliberazione assembleare in tutti i casi in cui ciò sia previsto inderogabilmente dalla legge.

Articolo 16 - Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano essere assunte con deliberazione assembleare possono anche essere adottate mediante consultazione scritta dei soci o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Pertanto tali decisioni possono essere assunte sulla base:

- (a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
- (b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti di cui sopra sarà inviata, a cura della Società, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a sette giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale prevista al successivo Articolo 22.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 codice civile.

Articolo 17 - Legittimazione alle decisioni dei soci

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione.


Qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente Articolo 18 deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Articolo 18 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale se-



000035

conda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- (a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- (b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- (a) è rappresentato l'intero capitale sociale;
- (b) sono presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi, se nominati, ovvero gli stessi per loro dichiarazione scritta o per attestazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Articolo 20 - Intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di chi lo assiste, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, a norma di legge.

Articolo 21 - Presidenza -Verbale dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua mancanza, o se così richiesto dal medesimo, l'assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza degli stessi.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, o da un notaio, l'uno o l'altro designati dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- (a) la regolare costituzione dell'assemblea;
- (b) l'identità e la legittimazione dei presenti;
- (c) lo svolgimento della riunione;
- (d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- (e) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- (f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Nei casi in cui la legge lo impone il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto dal notaio.

Articolo 22 - Maggioranze

Devono essere adottate tanto in prima, quanto eventualmente in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 77% (settantasetteper cento) del capitale sociale, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto:

- (a) aumenti di capitale di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto agli articoli 2482-bis e 2482-ter C.C.;
- (b) emissione di strumenti di debito;
- (c) trasformazione, scioglimento anticipato, messa in liquidazione della Società, salvo il caso in cui la liquidazione sia resa necessaria per riduzione del capitale al di sotto del limite legale;
- (d) fusione ovvero scissione della Società;
- (e) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata della Società per le obbligazioni della società partecipata; e
- (f) qualsiasi modifica dello statuto, eccetto eventuali modifiche richieste per legge;
- (g) modifica del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del monte complessivo degli emolumenti del consiglio di amministrazione
- (h) distribuzione dei dividendi.

In merito alle deliberazioni sul trasferimento della sede legale delle Società, esse dovranno essere prese con il voto favorevole del socio Finlombarda

Tutte le altre deliberazioni devono essere adottate con le maggioranze di legge.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

23.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione (di seguito il "CdA"), composto da 5 membri. L'amministrazione potrà essere

conferita anche a non soci.

Il CdA può nominare un segretario anche estraneo al CdA.

A Finlombarda spetta la nomina di 1 (un) amministratore, a Innogest spetta la nomina di 1 (un) amministratore. Ai soci Vincenzetti e Bedeschi spetta la nomina dei restanti 3 (tre) amministratori.

- 23.2 Il CdA nomina, con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri su 5 (cinque), il proprio presidente. Con le stesse modalità possono essere nominati uno o più amministratori a cui il CdA può delegare parte dei suoi poteri, determinando il limite della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge e di quanto previsto al successivo Articolo 26.
- 23.3 Gli amministratori durano in carica fino a revoca ovvero sino a dimissioni degli stessi ovvero sino alla scadenza del termine eventualmente stabilito all'atto della loro nomina.
- 23.4 Gli amministratori sono rieleggibili sempre naturalmente secondo il metodo previsto ai paragrafi che precedono.
- 23.5 Nel caso di nomina di amministratore per cooptazione il CdA provvederà alla cooptazione secondo le indicazioni dei soci che hanno nominato l'amministratore sostituito. L'amministratore cooptato dal CdA resterà in carica sino all'assemblea successiva.
- 23.6 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero CdA. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, convocare l'assemblea dei soci per la nomina, sempre in accordo con quanto previsto dagli Articoli del presente statuto che precedono, del nuovo CdA; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 24 - Convocazione e costituzione del consiglio

Il CdA si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, con cadenza bimestrale ovvero tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Nell'avviso scritto di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, via telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, purché sia data prova dell'avvenuta ricezione della convocazione, deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del CdA, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati siano presenti o informati e nessuno si

oppone alla trattazione dell' argomento.

Articolo 25 - Riunioni del consiglio

Le riunioni del CdA sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua mancanza o se così richiesto dal presidente, da altro amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del CdA devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- (a) la regolare costituzione della riunione;
- (b) l'identità degli intervenuti;
- (c) il risultato della votazione;
- (d) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

Le riunioni del CdA si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario.

Articolo 26 - Deliberazioni del consiglio

Il CdA è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il CdA delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le decisioni aventi ad oggetto le seguenti materie, che non sono delegabili e per le quali è necessario il voto favorevole di 4 (quattro) membri su 5 (cinque), salvi i casi in cui una o più delle materie qui di seguito elencate dalla lettera (b) alla lettera (z) non siano già state incluse nei budget annuali o in quelli pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione:

- (a) approvazione dei *budget* annuali e di piani pluriennali della Società con evidenza di stime per investimenti e assunzioni di personale, e di modifiche e adeguamenti ai medesimi;
- (b) acquisto, sottoscrizione, usufrutto, permuta o assunzione in affitto ovvero cessione, concessione in affitto o altro atto di disposizione a qualsiasi titolo (compresa la rinuncia), di partecipazioni ed interessenze, diritti di opzione, obbligazioni, convertibili e non, o altri strumenti finanziari, di aziende e rami d'azienda;
- (c) creazione di nuove società o enti e costituzione di *joint-venture*, associazioni temporanee di impresa o altre forme cooperative o associative, qualora tali associazioni temporanee di impresa o altre forme cooperative o associative siano finalizzate a progetti di ricerca;
- (d) avvio di nuove aree di attività o abbandono o forte ridimensionamento di

aree di attività attualmente svolte;

- (e) assunzione o rimborso anticipato di finanziamenti, mutui e altri debiti finanziari di qualsiasi natura, esclusi i *leasing* per i quali si applica quanto previsto ai punti (i) e (l), inclusa la richiesta di nuovi affidamenti, garantiti e non, a breve, medio o lungo termine, per importi complessivamente superiori a Euro 100.000,00 per singola operazione ed eccedenti, nell'arco di un periodo di 12 mesi, l'importo di Euro 300.000,00, ad esclusione delle operazioni volte a modificare le condizioni di affidamenti esistenti o la forma tecnica ed inclusa la richiesta di nuovi affidamenti o modifiche degli esistenti relativamente a linee di credito e strumenti autoliquidanti per importi complessivamente superiori ad Euro 3.000.000 per singolo istituto ed eccedenti l'importo complessivo di Euro 10.000.000;
- (f) concessione di garanzie personali della Società e concessione di garanzie reali su beni aziendali senza limiti di importo;
- (g) concessione di finanziamenti a terzi, a qualsiasi titolo, per qualsiasi importo;
- (h) operazioni finanziarie di qualsiasi tipo aventi ad oggetto tassi di interesse e valute, escluse in ogni caso dalle operazioni di valuta quelle aventi ad oggetto il pagamento e l'incasso di fatture;
- (i) acquisto, assunzione in *leasing*, ovvero cessione in qualsiasi forma di beni immobili, per qualsiasi importo e apposizione di vincoli o garanzie sugli immobili;
- (l) assunzione o concessione in locazione di beni immobili per un importo complessivo pari o superiore a Euro 300.000,00;
- (m) acquisizioni di, e investimenti in, anche tramite *leasing*, immobilizzazioni materiali (diverse dagli immobili) e/o immateriali (compresi marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale e intellettuale) che comportino un onere complessivo di valore, per singolo importo ovvero per singolo soggetto, pari o superiore a Euro 200.000,00, con espressa esclusione di quelli acquistati per conto di clienti della Società in forza di contratti in essere o in corso di finalizzazione (evincibile da corrispondenza scritta anche informale) con clienti della Società;
- (n) cessione o qualsiasi atto di disposizione, di immobilizzazioni aziendali, materiali (diverse dagli immobili) e/o immateriali, che comportino un corrispettivo o abbiano un valore di mercato superiore, per singolo importo ovvero per singolo soggetto, a Euro 200.000,00, con espressa esclusione di quelli acquistati per conto di clienti della Società in forza di contratti in essere o in corso di finalizzazione (evincibile da corrispondenza scritta anche informale) con clienti della Società;
- (o) cessione di - o concessione di licenza su - marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale e intellettuale per qualsiasi importo, con espressa esclusione delle licenze d'uso dei prodotti propri concessi in via non esclusiva e della cessione o licenza esclusiva di *software* realizzato su specifica indicazione di un cliente nell'ambito della sicurezza difensiva e fermi in ogni caso i limiti di importo previsti al successivo punto (p);
- (p) conclusione di contratti in genere, non ricompresi nell'ambito della gestione caratteristica della Società e quindi esclusi i contratti di consulenza a terzi e di acquisto e di vendita dei prodotti della Società, e compresi i contratti di consulenza prestata da terzi a favore della Società, di valore unitario superiore complessivamente, per singolo importo ovvero per sin-

- golo soggetto, a Euro 100.000,00; conclusione di contratti ricompresi nell' ambito della gestione caratteristica, di valore unitario superiore complessivamente, per singolo importo ovvero per singolo soggetto a Euro 3.000.000,00;
- (q) attribuzione di deleghe di poteri a consiglieri investiti di particolari cariche e determinazione dei relativi emolumenti; nomina di comitati esecutivi;
 - (r) nomina di direttori generali, assunzione e licenziamento di dirigenti e remunerazione dei medesimi;
 - (s) determinazione di piani di incentivazione per dipendenti sotto forma di stock option o affini;
 - (t) conclusione di contratti tra la Società e qualsiasi dei suoi soci e/o soggetti agli stessi comunque correlati (intendendosi per soggetti correlati quelli indicati nei principi contabili internazionali di cui al paragrafo 3 dello IAS 24) e di contratti tra la Società e le sue controllate o partecipate;
 - (u) cambiamenti nell'adozione di principi contabili;
 - (v) decisioni in merito all'esercizio di opzioni per particolari regimi fiscali di volta in volta applicabili (incluso, a titolo esemplificativo, quelle relative all'adozione del consolidato fiscale, del relativo perimetro e contratto);
 - (z) decisione di agire o di costituirsi in giudizio contro terzi in genere per importi individuali superiori a Euro 200.000,00, e di addivenire a transazioni in relazione a contestazioni o controversie per importi individuali superiori a Euro 200.000,00, il tutto fatta eccezione per il contenzioso attivo relativo al recupero crediti.

Articolo 27 - Decisioni scritte


Le decisioni del CdA potranno essere anche assunte sulla base:

- (a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
- (b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a cinque giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori, e, nel caso delle materie di cui al precedente Articolo 26, di almeno 4 membri su 5.



La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 codice civile.

Articolo 28 - Poteri di amministrazione

Al CdA competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Senza pregiudizio a quanto previsto nell'Articolo 26 che precede, il CdA, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo vicepresidente o di amministratore delegato.

Articolo 29 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del CdA.

Il legale rappresentante ha la firma libera per l'attuazione delle delibere del CdA, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti dal CdA, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente, ai vicepresidenti e/o amministratori delegati nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal CdA, nonché agli amministratori cui il CdA le abbia attribuite.

Articolo 30 - Procuratori

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della Società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 31 - Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute ragionevolmente sostenute in relazione all'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o, successivamente, con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Articolo 32 - Collegio Sindacale

32.1 Qualora istituito per obbligo di legge o per volontà dei soci; il collegio

sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

Qualora istituito, la nomina sarà effettuata come segue:

- (a) al socio Finlombarda spetterà la nomina di un sindaco effettivo, che avrà la carica di presidente del collegio;
- (b) al socio Innogest spetterà la nomina di un sindaco effettivo;
- (c) ai soci Vincenzetti e Bedeschi spetterà la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
- (d) ai Soci Finanziari spetterà congiuntamente la nomina di un sindaco supplente.

32.2 I sindaci restano in carica per la durata prevista all'atto della nomina e in mancanza, per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile ed esercita altresì il controllo contabile, salvo quanto previsto dall'art. 33.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 codice civile.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per video o teleconferenza con le modalità previste al precedente Articolo 25.

Articolo 33 - Revisore

33.1 Salvi i casi di nomina obbligatoria dello stesso, i soci possono in ogni momento nominare per il controllo contabile un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o tra società di revisione.


33.2 Il revisore resta in carica per la durata prevista all'atto della nomina e, in mancanza, per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Le funzioni, le competenze ed i poteri del revisore sono disciplinati dalle norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 34 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio



000043

consolidato oppure, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Articolo 35 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio con delibera adottata con le maggioranze di cui all'Articolo 22.

Articolo 36 - Liquidatori

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad uno o, più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste al precedente Articolo 22, ultimo comma.

In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Articolo 37 - Modalità di liquidazione

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio di liquidazione compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 38 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci -aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale -saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, da un arbitro nominato in conformità di detto regolamento.

L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale prevista da detto regolamento, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso il soggetto designato non vi provveda entro il termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

VISTO PER L'ALLIGAZIONE.

000044

Milano, li 22 aprile 2013.
f.to: David Vincenzetti
f.to: Giuseppe Calafiori notaio